

## ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

---

Oggetto: Allegato I della decisione No. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23-3-2000

---

### Smantellamento tariffario (di cui all'Articolo 3 della Decisione)

Allegato I      Calendario di Smantellamento tariffario della Comunità, sezione A-C  
(disposizioni specifiche)

Sezione A      *Concessioni di contingenti tariffari per i prodotti compresi nella categoria "6" ai  
sensi dell'articolo 8 della decisione*

Sezione B      *Concessioni tariffarie per i prodotti compresi nella categoria "7" ai sensi  
dell'articolo 8 della decisione*

Sezione C      *Note*

CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ  
(DI CUI ALL'ARTICOLO 3)

Sezione A

Concessioni di contingenti tariffari per i prodotti compresi nella categoria "6"  
ai sensi dell'articolo 8 della decisione

Le seguenti concessioni tariffarie si applicano annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore della decisione, alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico:

1. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 300 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0407 00 19, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
  - a) del dazio doganale della nazione più favorita (nel significato che a tale espressione è attribuito nel GATT 1994, in appresso "NPF") applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale del sistema di preferenze generalizzate (nel significato che a tale espressione è attribuito dalla normativa comunitaria, in appresso "SPG") applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

Il trattamento preferenziale stabilito nel presente paragrafo si applica solo a uova prive di agenti patogeni specifici.

2. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1 000 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio) di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
  - a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
  
3. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 30 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0409 00 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
  - a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
  
4. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 350 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0603 10 11, 0603 10 13, 0603 10 15, 0603 10 21 e 0603 10 25. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
  
5. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 400 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0603 10 29. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

6. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 350 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0603 10 51, 0603 10 53, 0603 10 55, 0603 10 61 e 0603 10 65. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
7. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 400 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0603 10 69. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
8. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 600 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0709 20 00. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione. Il trattamento preferenziale stabilito nel presente paragrafo si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità dopo l'ultimo giorno di febbraio e prima del 1° dicembre di ogni anno civile.
9. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0710 21 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
  - a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

10. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0807 19 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

Il trattamento preferenziale stabilito nel presente paragrafo si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità durante i mesi di gennaio, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre di ogni anno civile.

11. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0811 10 90, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

12. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 2 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 33,33 per cento
- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

- b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

Il contingente fissato nel presente paragrafo aumenta ogni anno di 500 tonnellate metriche. Tale contingente è riesaminato conformemente all'articolo 10 della decisione.

- 13. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 275 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 1703 10 00. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

- 14. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo di 1 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2005 60 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento

- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

- b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

- 15. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1 500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2008 92 51, 2008 92 74, 2008 92 92, 2008 92 93, 2008 92 94, 2008 9296, 2008 92 97 e 2008 92 98, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento

- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

- b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

16. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 e 2009 19 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
17. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 30 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2009 11 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 25 per cento
- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
  - b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

Il trattamento preferenziale stabilito nel presente paragrafo si applica solo ai prodotti con un grado di concentrazione superiore ai 20° brix (con una densità superiore a 1,083 grammi per centimetro cubico a 20° Celsius).

18. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 2 500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 22009 40 11, 2009 40 19, 2009 40 30, 2009 40 91 e 2009 40 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento
- a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,

b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

19. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 3 000 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio) di prodotti originari del Messico classificati alle voci 3502 11 90 e 3502 19 90. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.

## Sezione B

### Concessioni tariffarie per i prodotti compresi nella categoria "7" ai sensi dell'articolo 8 della decisione

Le seguenti concessioni tariffarie si applicano annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore della decisione, alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico:

1. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0403 10 51, 0403 10 53, 0403 10 59, 0403 10 91, 0403 10 93, 0403 10 99, 0403 90 71, 0403 90 73, 0403 90 79, 0403 90 91, 0403 90 93 e 0403 90 99, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
2. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1517 10 10 e 1517 90 10, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
3. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91 e 1704 10 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 6 per cento ad valorem. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico di cui al presente paragrafo, non importati nel quadro del contingente tariffario stabilito nel presente paragrafo, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

4. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 e 1704 90 99, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
5. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1901 20 00, 1901 90 11, 1901 90 19, 1904 10 10, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20 91, 1905 90 10 e 1905 90 20, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
6. La Comunità consente l'importazione di prodotti originari del Messico classificati alla voce 21011292, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento del dazio doganale NPF oppure, se inferiore, del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
7. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2101 12 98 e 2101 20 98, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
8. La Comunità consente l'importazione di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2102 10 10, 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 10 90 e 2102 20 11, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50 per cento del dazio doganale NPF o, se inferiore, del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.

9. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alla voce 3302 10 29, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
  
10. Le concessioni tariffarie relative ai prodotti appartenenti alla categoria "7" non specificati ai paragrafi da 1 a 9 sono valutate in base alle relative disposizioni dell'articolo 8 della decisione.

## Sezione C

### Note

1. Ogni anno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione e per un periodo di otto anni, la Comunità consentirà l'importazione di un quantitativo pari a 20 000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla presente voce (es.: 0804 40 90). Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo zero per cento ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione. Il trattamento preferenziale stabilito nel presente paragrafo si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno civile.
2. Per i veicoli classificati nelle presenti voci con un peso per veicolo inferiore a 8 864 kg, il dazio doganale di base a cui successivamente applicare le riduzioni ai sensi del presente allegato è del 4,4 per cento ad valorem.